



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 439/10/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 15/10/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE WEST GARDA PROMOTIONS CHANNELS PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249, RECANTE "ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME SUI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 9 settembre 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante *"Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante *“Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS”*;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante *“Attuazione della nuova Organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità”*;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante *“Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 ed entrata in vigore in data 2 marzo 2009, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”* e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Catasto nazionale frequenze, istituito dalla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006 e s.m.i., recante *“Modifiche al Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate all'istituzione della Sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all'art. 31 della Delibera n. 236/01/CONS”* e tuttora regolato dall'allegato C alla delibera 666/08/CONS e s.m.i., è un *database* che censisce, sulla base di autodichiarazioni, gli impianti radiotelevisivi operanti sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle verifiche effettuate da questa Autorità sui dati dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze nelle aree in cui è già avvenuta la completa digitalizzazione (cd. *“switch-off”*), si è provveduto ad invitare gli operatori ad aggiornare i dati relativi agli impianti in tecnica analogica dichiarati allo stato *“attivi”*;

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro, n. 15/10/ISP del 13 aprile 2010, notificato in data 17 aprile 2010, con il quale veniva contestata all'Associazione Culturale West Garda Promotions Channels, con sede legale in Lazise (VR), Località Fossalta n. 1, la violazione dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver aggiornato, entro i termini previsti dalla nota prot. AGCOM n. 0015117 del 12 marzo 2010 i dati concernenti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze (www.catastofrequenze.agcom.it) siti nella regione Trentino Alto Adige già completamente digitalizzata;

67



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari a due volte il minimo edittale, corrispondente ad euro 1032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa comunicazione nei termini e nelle modalità richieste dall'Autorità ha determinato il mancato aggiornamento dei dati degli impianti radiotelevisivi dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società ha provveduto all'aggiornamento dei dati in data 19 aprile 2010;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che la stessa non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione delle norme di settore;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse non risultano tali da essere compromesse dall'adozione di una sanzione pari a due volte il minimo, cioè nella misura corrispondente all'oblazione;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

67



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

all'Associazione Culturale West Garda Promotions Channels, con sede legale in Lazise (VR), Località Fossalta n. 1, di pagare la somma di euro 1032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver aggiornato, entro i termini previsti dalla nota prot. AGCOM n. 0015117 del 12 marzo 2010 i dati concernenti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze (www.catastofrequenze.agcom.it);

DIFFIDA

la predetta associazione a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

all'Associazione Culturale West Garda Promotions Channels di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 439/10/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DEL. N. 439/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 9 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola